

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Gennaio 2012



Cassa integrazione: nel 2011 -20,8% rispetto al 2010; a dicembre -24,3% rispetto a novembre.

Nel 2011 sono state autorizzate complessivamente 953 milioni di ore di cassa integrazione (cig), il 20,8% in meno rispetto al 2010, quando le ore autorizzate superarono abbondantemente il miliardo (furono precisamente 1 miliardo e 203 milioni).

Le ore autorizzate nell'ultimo mese dell'anno sono state 60,8 milioni, il 24,3% in meno rispetto a novembre, quando erano state 80,3 milioni.

La diminuzione è ancora più forte, toccando il 29,7%, se si fa il parallelo con il mese di dicembre 2010, quando erano state autorizzate 86,5 milioni di ore.

Il calo maggiore rispetto a dicembre 2010 lo fa registrare la cassa integrazione straordinaria (cigs) che quasi si dimezza, passando da 43,2 a 23,5 milioni (-45,5%).

Più contenuta la diminuzione della cassa in deroga (cigd), che da 21,8 scende a 17,2 milioni (-21%), e della cassa integrazione ordinaria (cigo), che passa da 21,4 milioni di ore autorizzate a 20 (-6,7%), con la contemporanea riduzione dei settori industria (-3%) ed edilizia (-22,6%).

Altrettanto positivo il dato congiunturale (confronto del mese con il mese precedente: in questo caso dicembre a confronto con novembre) che evidenzia una diminuzione delle ore di cigo (-5,7%), di cigs (-36%), e degli interventi in deroga (-22,7%).

I dati definitivi sulla cassa integrazione per l'anno 2011 permettono di formulare anche ipotesi sul tiraggio complessivo della cig. Immaginando infatti un trend simile a quello del 2010, in cui la percentuale delle ore autorizzate rispetto a quelle richieste si è mantenuta pressoché costante negli ultimi mesi dell'anno, andamento che si è ripetuto anche lo scorso anno, è possibile ipotizzare che il numero delle ore effettivamente utilizzate nel 2011 possa attestarsi intorno ai 440 milioni, contro i circa 600 milioni utilizzati nel 2010 e nel 2009, con una diminuzione di oltre il 25%.

“I dati di dicembre sono di segno univoco e confermano la diminuzione complessiva delle richieste di cassa integrazione, che si attesta oltre il 20% su base annua -

Istat - Oltre il 30% dei giovani non lavora: mai così male dal 2004

A novembre 2011 gli occupati sono 22.906 mila, in diminuzione dello 0,1% (-28 mila unità) rispetto a ottobre. Il calo riguarda la sola componente femminile. Nel confronto con lo stesso mese dell'anno precedente l'occupazione diminuisce dello 0,3% (-67 mila unità).

Il tasso di occupazione si attesta al 56,9%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e di 0,2 punti in termini tendenziali.

Il numero dei disoccupati, pari a 2.142 mila, aumenta dello 0,7% (+15 mila unità) rispetto a ottobre. La crescita riguarda la componente femminile.

Su base annua il numero di disoccupati aumenta del 5,6% (+114 mila unità).

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a ottobre e di 0,4 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 30,1%, con un aumento di 0,9 punti percentuali rispetto a ottobre e di 1,8 punti su base annua.

Gli inattivi tra 15 e 64 anni diminuiscono dello 0,1% rispetto al mese precedente. In confronto a ottobre, il tasso di inattività rimane stabile e pari al 37,8%.

Inail: Assicurazione contro gli infortuni domestici anno 2012

Fino alla fine del mese annunci su stampa periodica, Internet, radio e tv per sottolineare l'importanza di tutelarsi contro i rischi quotidiani e ricordare che il pagamento del premio è obbligatorio per casalinghe e casalinghi che si occupano a tempo pieno, gratuitamente e in via esclusiva della casa

ROMA - L'immagine di un bicchiere in frantumi accompagnata dal messaggio "Pensa a te, non sei indistruttibile". Questi gli elementi principali della nuova campagna informativa dell'INAIL sull'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, che ha preso il via oggi e proseguirà fino alla fine di gennaio attraverso diversi mezzi di comunicazione: stampa periodica, Internet, radio e telepromozioni.

"I rischi in casa rendono fragili le tue certezze?". Nel corso degli anni la campagna ha sempre posto l'accento sul riconoscimento del valore sociale del lavoro domestico e sul contesto ambientale di riferimento che, anche se ritenuto più sicuro perché familiare, presenta comunque dei rischi rispetto ai quali è importante tutelarsi. La campagna 2012, ideata e realizzata da Pomilio Blumm e Dlv Bbdo, ribadisce il concetto partendo da una domanda - "I rischi in casa rendono fragili le tue certezze?" - e prosegue sottolineando che l'assicurazione contro gli infortuni domestici gravemente invalidanti e mortali è obbligatoria per le casalinghe e i casalinghi di età compresa tra i 18 e i 65 anni che si occupano a tempo pieno, gratuitamente e in via esclusiva della propria abitazione.

Si può pagare alla posta o direttamente online. Il premio annuale, pari a 12,91 euro, è deducibile ai fini fiscali e può essere versato presso gli uffici postali oppure direttamente online, utilizzando i servizi messi a disposizione sul portale INAIL. Il premio, però, è a carico dello Stato se l'assicurato nell'anno precedente ha avuto un reddito non superiore ai 4.648,11 euro e se appartiene a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non ha superato i 9.296,22 euro. Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero verde gratuito 803.164.

Assolavoro - agenzie per il lavoro, nel 2011 oltre 46mila ricollocati da liste mobilità

Nel 2011 sono stati oltre 46mila (46.637) i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità ricollocati attraverso l'Agenzia per il Lavoro, con un aumento del 76% sul 2010 (in quell'anno erano stati 26.531).

L'incremento più rilevante ha riguardato i lavoratori con più di 44 anni di età, passati da 6.241 a 17.275 (+ 177%).

Anche la durata media delle missioni per i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità registra risultati straordinari: è, infatti, passata dai 53 giorni del 2010 ai 109 giorni del 2011.

I dati derivano da una elaborazione di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, messa a punto attraverso un'indagine effettuata su un campione rappresentativo del 68% del mercato del lavoro in somministrazione e proiettata sull'intero settore.

Considerando il maggiore gettito fiscale e contributivo e il risparmio in termini di indennità di mobilità, nel biennio 2010 -2011 ne deriva un "contributo" per le casse dello Stato stimato in 250 milioni di euro circa.

«Si tratta di risultati straordinari che dimostrano come le Agenzie per il Lavoro hanno un ruolo essenziale non solo come porta di ingresso per i giovani ma anche nel ricollocare i lavoratori in uscita da un contratto – ha dichiarato Federico Vione, Presidente di Assolavoro.

«È stato possibile ricollocare in due anni oltre 73mila lavoratori provenienti dalle liste di mobilità grazie a una sperimentazione avviata con la Finanziaria del 2010, che ha semplificato per questa categoria l'accesso al lavoro attraverso la somministrazione.

«Estendere quella semplificazione (ovvero l'eliminazione dell'indicazione della causa dai contratti di somministrazione, come è già negli ordinamenti dei Paesi più avanzati) è una riforma a costo zero, che non comprime alcun diritto e favorisce l'ingresso al mondo del lavoro attraverso la flessibilità più tutelata, ovvero quella che passa dalle Agenzie per il Lavoro.

«Il tavolo aperto presso il Ministero del Lavoro in merito al recepimento della direttiva europea n.104/2008 nel nostro ordinamento rappresenta un'occasione unica per ampliare questa semplificazione che ha dimostrato di funzionare, – ha concluso Vione - così da rendere più semplice accedere al lavoro flessibile con tutti i diritti, a scapito delle forme di lavoro meno tutelate o irregolari ancora troppo diffuse nel nostro ordinamento».***



Commissione Casse Edili e Ministero Lavoro: non autocertificabilità del DURC

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 – non autocertificabilità.

La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che *“le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”*.

La norma – inserita nell'ambito della sezione che disciplina i “certificati” e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati – disciplina

evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a “stati, qualità personali e fatti” come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.


Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su “status” né tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell'ambito del l'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva *“ai sensi dell'articolo 71”* lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un **DURC (non una autocertificazione)** da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP 10742



Il 12,4% degli occupati ha un contratto non standard. Tra i giovani la percentuale raddoppia. Nel biennio 2008-2010 il 37% degli atipici è passato ad un impiego stabile, il 43% è rimasto nella stessa condizione mentre il 20% ha perso il lavoro

Il 65,5% degli occupati italiani ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e il 18,2% un'attività autonoma continuativa. La quota di apprendisti è pari all'1,4%. Il 12,4% dei lavoratori ha un contratto non standard. E' quanto emerge dai dati dell'indagine Isfol Plus, una rilevazione sull'offerta di lavoro che coinvolge annualmente circa 40 mila individui tra i 18 e i 64 anni e che fa parte del Sistema statistico nazionale.

L'incidenza di occupazioni atipiche è decisamente sbilanciata per età, coinvolgendo maggiormente i giovani: solo il 54% dei 18-29enni è a tempo indeterminato, poco meno del 10% sono autonomi, circa l'8% ha un contratto di apprendistato e quasi il 25% rientra nell'atipico. Le donne, i laureati e i residenti nelle regioni meridionali sono più coinvolti nel lavoro non standard.

Relativamente all'orizzonte temporale dei contratti atipici, la metà dei dipendenti a termine ha una continuità che va dai 7 ai 12 mesi e solo ¼ supera l'anno. La durata delle altre tipologie atipiche è ancora minore. Nel periodo 2008-2010 il 37% dei lavoratori atipici è passato ad un'occupazione standard, mentre il 43,1% è rimasto nella condizione originaria e circa il 20% è finito nell'area dei senza lavoro (tab. 2). Tra chi era in cerca di un'occupazione la percentuale di chi ha trovato un lavoro standard è intorno al 16%, analoga a quella di chi ha invece ottenuto un lavoro atipico; mentre quasi il 60% è rimasto nella stessa condizione e poco meno del 10% è confluito nell'inattività.

Confrontando questi dati con il precedente biennio 2006-2008 emerge come il tasso di trasformazione da un'occupazione non standard al lavoro tipico sia sceso di 9 punti percentuali (dal 46% al 37%). Va comunque sottolineato che i lavoratori atipici mostrano performance migliori rispetto a coloro che sono in cerca di lavoro: relativamente a questi ultimi le percentuali di passaggio ad un'occupazione standard sono, infatti, il 21% nel 2006-2008 e il 16% nel 2008-2010. "Possiamo parlare - ha dichiarato Aviana Bulgarelli, Direttore generale dell'Isfol - di un mercato del lavoro meno permeabile, in cui l'ingresso nel mondo del lavoro prima e la stabilizzazione delle posizioni lavorative poi avvengono con più difficoltà. Il lavoro non standard aumenta le probabilità di transitare verso un impiego stabile. Tuttavia, la velocità di trasformazione di conversione dei contratti flessibili in occupazioni stabili si è ridotta e gli esiti negativi sono aumentati, segnale che la crisi l'hanno pagata in particolare gli atipici e coloro che nel mondo del lavoro ancora non erano entrati a fine 2008".

Se nel 2010 gli effetti della crisi sulla componente standard erano ancora limitati, invece sul versante dei non standard si è avuta una riduzione della loro incidenza rispetto al 2008, che sottende la fuoriuscita dal mondo del lavoro di quasi mezzo milioni di lavoratori atipici. "In conseguenza della crisi globale - ha aggiunto il Direttore dell'Isfol - l'andamento dell'occupazione, e in particolare di quella a termine, ha subito in Europa una netta contrazione nel biennio 2008-2010, come recentemente illustrato nel documento *Draft Joint Employment Report 2011* della Commissione Europea. In tutti i paesi europei l'attivazione di politiche volte alla creazione di posti di lavoro stanno rapidamente affermandosi come una necessità complementare alle azioni di risanamento finanziario".

Anche nelle dinamiche di passaggio dal lavoro atipico e dalla disoccupazione al lavoro standard i giovani e le donne risultano i più svantaggiati (tab. 3 e 4). I laureati, nel periodo 2008-2010, hanno gli esiti più favorevoli dalla non occupazione verso l'occupazione e registrano i migliori livelli di trasformazione dal lavoro atipico al tipico; mostrano tuttavia anche un più alto grado di permanenza nella condizione di non standard: circa 1 laureato su 2 è rimasto con contratto atipico nel corso del biennio (tab. 5). Sotto il profilo territoriale, nel Mezzogiorno si registrano performance peggiori sia nei passaggi da atipico a tipico sia nel rischio di scivolare verso la disoccupazione.

Se analizziamo i flussi relativi alle specifiche tipologie contrattuali - le cosiddette performance contrattuali - emerge come l'apprendistato offra la maggiore probabilità di mantenere un'occupazione e di confluire nel lavoro a tempo indeterminato (tab. 7). "L'apprendistato - sostiene Aviana Bulgarelli - nella sua natura formativa, permette ai giovani di acquisire le competenze tecniche e trasversali richieste dalla domanda di lavoro e non sufficientemente fornite dal sistema di istruzione e formazione i cui curricula non consentono, al contrario degli altri Paesi europei, periodi di stage in impresa".

Unioncamere, occupazione: 152mila assunzioni entro marzo

152mila entrate di personale dipendente programmate dalle imprese dell'industria e dei servizi tra gennaio e marzo, circa 60mila in più di quelle rilevate per l'ultimo trimestre dello scorso anno. Si tratta, tuttavia, in larga parte di riattivazioni di contratti in scadenza a fine 2011 o di assunzioni in sostituzione di analoghe figure che hanno interrotto (anche solo temporaneamente) il loro rapporto di lavoro. A realizzarle saranno quelle oltre 107mila imprese che, nonostante lo scenario congiunturale, legano il rinnovamento o l'espansione della base occupazionale all'andamento della domanda estera (sono circa 25mila le imprese esportatrici che assumono) e alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi (quasi 32mila imprese hanno innovato e programmano, nell'immediato, nuove assunzioni).

A prevederlo è il *Sistema Informativo Excelsior* di Unioncamere e Ministero del Lavoro che, per la prima volta nell'analisi riguardante i programmi occupazionali delle imprese dell'industria di personale dipendente attese nello stesso periodo, pari a 227.500 unità. A seguito di tali uscite, si determina un saldo negativo di 75mila unità, equivalenti a un calo dell'occupazione dipendente nell'industria e nei servizi dello 0,7%. La sofferenza tocca soprattutto l'occupazione nelle piccole imprese, investirà in maniera più consistente il Mezzogiorno e interesserà soprattutto (ma non esclusivamente) i contratti a tempo determinato.

Oltre 152mila assunzioni all'inizio del 2012.

Nel I trimestre 2012, le assunzioni programmate dalle imprese saranno quasi 152.100, contro le 92mila degli ultimi tre mesi dello scorso anno. L'incremento, strettamente congiunturale, non riflette però un miglioramento del mercato del lavoro, che, anzi, dalla seconda metà del 2011 ha manifestato un progressivo peggioramento. A determinare la crescita della domanda è il fatto tradizionalmente a inizio anno viene riattivata una parte rapporti di lavoro a termine scaduti a chiusura dell'anno precedente.

A realizzare tali assunzioni sono 107.300 imprese dell'industria e dei servizi, pari al 7% del totale di quelle con almeno un dipendente operanti su tutto il territorio nazionale. Una quota che appare più significativa tra le aziende che sono stabilmente presenti sui mercati internazionali e tra quelle che lo scorso anno hanno sviluppato nuovi prodotti o servizi per trovare spazi di mercato in uno scenario non certo favorevole: il 10% circa di quelle che esportano e il 15% di quelle che innovano hanno infatti programmato almeno una assunzione nei primi tre mesi del 2012. La motivazione che spinge il 44% delle imprese che assumeranno è innanzitutto la necessità di sostituire dipendenti in uscita (temporanea o meno), di riattivare contratti in scadenza o di prevedere una stabilizzazione del lavoratore rispetto a una precedente forma contrattuale "atipica". Per un 12% delle imprese, le assunzioni sono invece legate esclusivamente ad attività o lavorazioni stagionali. Non trascurabile è, tuttavia, la quota di imprese che ha programmato assunzioni per far fronte a un picco di domanda (32% circa, con un 40% nell'industria).

Delle quasi 152.100 entrate programmate, 125.700 saranno a carattere non stagionale e 26.400 stagionale (2.300 in meno di quanto previsto a fine 2011).

Il 34% delle assunzioni (pari a 51.700 unità) avverrà nell'industria, mentre il 66% (per complessive 100.400 unità) nei servizi. Più in dettaglio, l'industria appare in recupero rispetto ai due precedenti trimestri, quando concentrava meno di un quarto delle assunzioni totali.

All'interno di questo settore, dopo le costruzioni (con oltre 18mila assunzioni), il maggior numero di entrate interesserà le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (oltre 6.200), quelle alimentari (con più di 5.400 unità delle quali 2.500 a carattere stagionale), quelle della meccanica e dei mezzi di trasporto (quasi 4.600) e dal tessile-abbigliamento (3.700). Tra i servizi, alta la richiesta proveniente dalle attività turistico-alberghiere e della ristorazione (20.500 le entrate previste, 8.200 delle quali a carattere stagionale). Segue il commercio al dettaglio (16.700), i servizi operativi alle imprese (quasi 12mila) e i trasporti (8.300).

A livello dimensionale, il primato delle entrate va alle imprese con meno di 50 dipendenti, che hanno messo in cantiere di effettuare quasi 93mila assunzioni entro fine marzo. Altre 43.800 si dovranno alle imprese con almeno 250 dipendenti, mentre sotto tono è la domanda proveniente dalle aziende con 50-249 dipendenti, che prevedono di assumere 15.600 unità. In termini relativi, rispetto al IV trimestre del 2011 aumenta inoltre l'incidenza delle assunzioni programmate dalle imprese localizzate nelle regioni meridionali (che passano dal 23% al 27% delle entrate totali), essenzialmente a causa di un più elevato turnover.



Decreto semplificazione: in anteprima il testo integrale sul sito www.anclsu.com

Tra le misure in corso di adozione si segnalano:

- Responsabilità solidale negli appalti
- Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
- Semplificazione dei controlli sulle imprese
- Misure di semplificazione in materia di assunzioni di lavoratori stagionali in agricoltura
- Sindaco o revisore unico nelle società a responsabilità limitata
- Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
- Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio della attività di autoriparazione
- Cambio di residenza in tempo reale
- Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità

Imprese: 50mila in più nel 2011 (+0,8%)

La crisi di fiducia che dalla metà del 2011 ha colpito il nostro e gli altri paesi dell'eurozona, ha rallentato ma non fermato la voglia di fare impresa degli italiani. Tra gennaio e dicembre dello scorso anno i registri delle Camere di commercio hanno rilevato la nascita di 391.310 imprese, a fronte delle quali 341.081 hanno cessato l'attività. Il saldo di fine anno ammonta pertanto a 50.229 imprese in più che portano il totale dello stock di imprese esistenti al 31 dicembre 2011, al valore di 6.110.074 unità. In pratica un'impresa ogni dieci abitanti.

Se rispetto al 2010 il dato certifica un rallentamento della vitalità del sistema (+0,8 contro +1,2% il tasso di espansione della base imprenditoriale), va detto però che il bilancio del 2011 è stato comunque migliore di quelli del triennio 2007-2009, quando la crescita media si è aggirata intorno allo 0,5%. A determinare la minore crescita dello stock è stata principalmente la più ridotta dinamica delle aperture (diminuite di circa 20mila unità rispetto al 2010), mentre ha inciso meno l'aumento delle chiusure (solo 3mila unità rispetto all'anno precedente). Fa eccezione il Mezzogiorno, dove queste dinamiche appaiono invertite: a determinare la riduzione del saldo annuale – comunque positivo per oltre 13mila imprese – è stato infatti l'aumento delle cessazioni rispetto al 2010, mentre meno hanno inciso le minori iscrizioni.

Questi i dati di sintesi più significativi dell'indagine Movimprese - la rilevazione trimestrale sulla natalità e mortalità delle imprese condotta da InfoCamere .

UE: disoccupazione ai massimi storici

A pochi giorni dalla diffusione dei dati ISTAT su occupati e disoccupati in Italia, arrivano quelli non certo più rosei della Commissione Europea. Secondo il rapporto trimestrale sulla situazione economica e sociale diffuso ieri, l'occupazione nei paesi UE, dopo la ripresa registrata fino a metà 2011, è di nuovo in discesa mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli mai registrati prima (9,8%) che, di fatto, cancellano i progressi raggiunti precedentemente. L'economia dei paesi UE è cresciuta ma non abbastanza per stabilizzare l'occupazione, fanno sapere da Bruxelles.

Anche il dato sui disoccupati di lunga durata ha subito un inevitabile incremento raggiungendo il 4% a metà del 2011, 0,2 punti percentuali più elevato dell'anno precedente. Questo significa che il 43% dei disoccupati è rimasto senza lavoro per oltre un anno, rispetto al 40% dell'anno prima.

Con la disoccupazione cresce anche la povertà in molti Stati membri, in particolare nei Paesi Baltici, Spagna e Irlanda. Il prezzo più alto è pagato da chi, già prima della crisi, era maggiormente a rischio e con pochi contatti con il mercato del lavoro, ovvero giovani adulti, famiglie con bambini e genitori single. Nel 2010, nell'UE a 27 la percentuale di adulti in età lavorativa e bambini che viveva in famiglie disoccupate era del 9,9%, un punto percentuale in più del 2008. Dall'inizio della crisi, questa percentuale è aumentata del 2 % nei Paesi Baltici, Spagna, Irlanda, Portogallo, Slovacchia e Regno Unito e supera attualmente il 12% in



Lettonia, Belgio, Regno Unito e Irlanda. In generale, nell'insieme dei Paesi UE, le famiglie con problemi finanziari è aumentata progressivamente dall'inizio del 2011, in particolare tra i gruppi con i redditi più bassi.

Il capitolo occupazione giovanile conferma la tendenza negativa del 2011 con un incremento della disoccupazione di 1,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente che fa salire la percentuale a quota 22,3 %, ovvero 5,6 milioni di giovani disoccupati.

Secondo il rapporto, i cittadini stranieri non comunitari sono tra i gruppi più colpiti dalla situazione critica del mercato del lavoro che ha, nella maggior parte dei Paesi membri, aumentato le differenze con gli autoctoni. I più colpiti sono gli stranieri nel settore delle costruzioni ma, precisa la Commissione, il fattore principale che ha contribuito alla brusca diminuzione dell'occupazione di cittadini non UE nasce dal fatto che la maggior parte ha contratti temporanei. Uno straniero su cinque è disoccupato e la percentuale supera il 30% tra i più giovani.

Per i lavoratori con bassa qualifica (fascia d'età 25-64) da metà 2011 la situazione è piuttosto stabile. Nonostante ciò, questi lavoratori hanno subito più a lungo gli effetti negativi della crisi se pensiamo che il tasso di disoccupazione di questa categoria, che tre anni fa era al di sotto del 9%, ha oggi raggiunto quota 15%. L'aumento della disoccupazione per questa categoria non è altro che il riflesso del brusco crollo del tasso di occupazione dei lavoratori con bassa qualifica sceso al di sotto del 55%. Questa tendenza aggrava ulteriormente il rischio povertà ed esclusione sociale che, nel 2010, interessava quasi il 40% di questa categoria di lavoratori.

Altro dato significativo riguarda i 19,2 milioni di persone (ovvero l'8% della popolazione attiva) di sottoccupati o considerati come potenziale nuova forza lavoro, che si aggiungono ai 23 milioni di disoccupati nell'UE. Queste persone sono da un lato i lavoratori part-time, dall'altro quelle persone classificate come inattive benché siano alla ricerca di un lavoro ma non immediatamente disponibili oppure sono disponibili a lavorare ma non più sono alla ricerca. Dal 2008 il loro numero è aumentato di 1,6 milioni (+9,2%), in parte a causa della crescita della sottoccupazione e del numero delle persone disponibili a lavorare ma non più in cerca di un lavoro, entrambe le categorie composte principalmente da donne. Per il futuro gli analisti europei si aspettano un calo dell'occupazione nel settore terziario, mentre le aspettative occupazionali rimangono ottimiste per il settore industriale e decisamente pessimiste per il settore delle costruzioni. Per quanto riguarda la crescita economica, le previsioni autunnali della Commissione prevedevano una crescita del PIL nei Paesi UE intorno allo 0,6% nel 2012 e dell'1,5% nel 2013. Crescita non sufficiente a migliorare la situazione del mercato del lavoro tanto che ci si aspetta, per il 2012, una brusca frenata della crescita occupazionale. Di conseguenza, la disoccupazione dovrebbe rimanere stabile intorno al 9,8%, benché le differenze tra i vari Paesi UE rimangono elevate.

La previsione della Commissione nel suo rapporto trimestrale è pienamente condivisa anche dall'ILO; le cui conseguenze negative della situazione economica sull'occupazione sono state messe in luce dal Direttore Generale, Juan Somavia in più occasioni. In un editoriale diffuso alla vigilia del G20 di Cannes, Somavia indicava chiaramente la strada da percorrere per orientare le iniziative di rilancio dell'economia mondiale verso il lavoro dignitoso. L'ILO monitora con attenzione l'evolversi della situazione dei mercati del lavoro dei Paesi membri dell'UE e collabora strettamente con la Commissione europea fornendo la sua assistenza tecnica. In una recente visita all'ILO, il Commissario europeo per l'occupazione e gli affari sociali, László Andor, ha espresso ai rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell'ILO le sue preoccupazioni e riferendosi all'aumento della disoccupazione di lunga durata, del precariato e della disoccupazione giovanile ha dichiarato che l'Unione Europea sta attraversando "tempi duri e turbolenti". Considerando le ultime previsioni della Commissione e il perdurare della crisi occupazionale, la domanda da farsi a questo punto è quando saranno prese le iniziative che segneranno un'inversione di tendenza.



Slittamento delle festività 2012 : se ne riparla nel 2013

La manovra ferragostana 2011 a firma del Ministro Tremonti, al fine di sostenere l'incremento della produttività del lavoro attraverso la riduzione dell'«effetto ponte» e quindi evitare il prolungamento delle assenze dal lavoro, aveva stabilito che la celebrazione delle festività non concordatarie (quindi le festività non religiose) veniva spostata nelle giornate di venerdì, lunedì ovvero la domenica successiva. Tale operazione si stimava avrebbe realizzato un incremento del Pil tra lo 0,1% e lo 0,5%. Il comma 24 dell'art. 1 del Dl.138 del 13 agosto 2011 prevedeva testualmente:

“24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. “

Nessuna modifica introduceva il decreto con riguardo alle festività religiose. A partire quindi dal 2012, per conoscere la data di ricorrenza delle festività sopra indicate non sarà più sufficiente l'utilizzo del calendario, ma sarà necessario verificare anche quanto previsto annualmente da un apposito Dpcm. La predetta disposizione stabilisce infatti che tutti gli anni, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il Governo debba emanare un apposito provvedimento per definire modalità e tempi dello «slittamento» della celebrazione delle predette festività nell'anno successivo.

Il decreto d'attuazione deve dunque stabilire:

- lo spostamento della festività nella giornata di venerdì precedente alla prima domenica immediatamente successiva la festività;
- lo spostamento della festività nella giornata di lunedì successiva alla prima domenica immediatamente successiva la festività;
- la coincidenza delle festività nella giornata di domenica immediatamente successiva la festività. Ad esempio nell'anno 2012 la festività del 1° maggio (Festa dei Lavoratori) cadrà di martedì. Ne consegue che il Dpcm, sarà chiamato a stabilire se tale festività (insieme alle altre festività laiche) debba essere celebrata:
- nella giornata di venerdì 4 maggio 2012;
- nella giornata di lunedì 7 maggio 2012;



- nella giornata di domenica 6 maggio 2012.

Una prima proiezione degli effetti del decreto 138, porterebbe alle ipotesi che seguono:

Festività	Celebrazione della festività		
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
25 aprile	Venerdì 27 aprile 2012 ovvero Lunedì 30 aprile 2012 ovvero Domenica 29 aprile 2012	Venerdì 26 aprile 2013 ovvero Lunedì 29 aprile 2013 ovvero Domenica 28 aprile 2013	25 aprile in quanto cadente di venerdì
1° maggio	Venerdì 4 maggio 2012 ovvero Lunedì 7 maggio 2012 ovvero Domenica 6 maggio 2012	Venerdì 3 maggio 2013 ovvero Lunedì 6 maggio 2013 ovvero Domenica 5 maggio 2013	Venerdì 2 maggio 2014 ovvero Lunedì 5 maggio 2014 ovvero Domenica 4 maggio 2014
2 giugno	2 giugno in quanto cadente di sabato	2 giugno in quanto cadente di domenica	2 giugno in quanto cadente di lunedì

Succede tuttavia che il decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2011 a valere per il 2012, non c'è stato. Il Governo Monti, infatti, appena insediatosi e ben affaccendato in altre problematiche, ha infruttuosamente lasciato decorrere il termine senza adottare il prescritto provvedimento. Risultato: per il 2012 non se ne fa niente, e si rinvia il tutto da adottarsi entro il 30 novembre 2012 a valere per il 2013.

Salve quindi anche le tradizionali feste patronali anche se ricadenti in giorno infrasettimanali, con conseguente chiusura di scuole ed uffici.



Apprendistato: nuovi sgravi dal 2012

Nuovi sgravi per l'apprendistato: dal 2012 scatta l'azzeramento dei contributi per le aziende sotto i dieci dipendenti

La recente legge di stabilità ha potenziato gli incentivi contributivi applicabili in favore di chi assume apprendisti.

L'innovazione introdotta dalla legge di stabilità riguarda le aziende che occupano un numero di dipendenti inferiore a 10.

Prima dell'approvazione della legge, questi datori di lavoro erano soggetti a un'aliquota di contribuzione pari all'1,5% della retribuzione imponibile per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto di apprendistato; l'aliquota saliva al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto e solo dal terzo anno raggiungeva la quota ordinaria del 10 %.

La legge di stabilità ha azzerato queste aliquote per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 2012: ne consegue che per i primi tre anni di durata del contratto (periodo che nella gran parte dei casi coincide con la durata massima) la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a zero.

L'intervento ha una durata limitata nel tempo – fino al 2016 – e riguarda le imprese che non superano i 9 dipendenti.

Restano fuori, quindi, le imprese che hanno almeno 10 lavoratori, per le quali si applica l'aliquota, comunque agevolata, del 10%.

Aumentare i salari? : il raffronto con le retribuzione degli altri Paesi

Stipendi medi tra i più bassi d'Europa. Cuneo fiscale molto elevato. Questa in sintesi la situazione lavorativa italiana per l'anno in corso, secondo un rapporto redatto dall'Eurispes.

Il 'Rapporto Italia 2010', un'analisi sullo stato della politica, dell'economia e della società italiana, redatto dall'Eurispes, come avviene ogni anno, mostra la situazione italiana degli stipendi lavorativi. Nella classifica Ocse, si collocano tra i primi dieci: Corea del Sud (39.931 dollari), Regno Unito (38.147), Svizzera (36.063), Lussemburgo (36.035), Giappone (34.445), Norvegia (33.413), Australia (31.762), Irlanda (31.337), Paesi Bassi (30.796) e Usa (30.774). Mentre l'Italia, con 21.374 dollari (poco più di 14.700 €), occupa la ventitreesima posizione, collocandosi dopo quegli altri paesi europei con retribuzioni nette annue che si aggirano in media intorno ai 25mila dollari, tra i quali: Germania (29.570), Francia (26.010), Spagna (24.632). L'Italia supera solo: Portogallo (19.150), Repubblica Ceca (14.540), Turchia (13.849), Polonia (13.010), Slovacchia (11.716), Ungheria (10.332) e Messico (9.716). Volendo fare un paragone con gli altri cittadini europei, il lavoratore italiano percepisce un compenso salariale che è inferiore del 44% rispetto al dipendente inglese, guadagna il 32% in meno di quello irlandese, il 28% in meno di un tedesco, il 19% in meno di un greco, il 18% in meno del cittadino francese e il 14% in meno di quello spagnolo. I lavoratori italiani incassano dunque ogni anno retribuzioni medie tra le più basse dei paesi industrializzati, mediamente il 17% in meno della media Ocse, il cui valore è pari a 25.739 dollari. Se invece come termine di paragone viene assunta l'Europa a 15 (27.793 dollari annui di media), lo stipendio italiano è inferiore del 23% o nell'Europa a 19 (mediamente 24.552 dollari annui), il compenso medio annuo del lavoratore italiano è minore del 13%. Per quanto riguarda invece il discorso del cuneo fiscale, assumendo come parametro un lavoratore dal salario medio single e senza figli, il peso del cuneo fiscale è pari al 46,5% (lo 0,25% in più rispetto al 2007 e l'1,1% in più rispetto al 2005)), che determina la 'sesta posizione del nostro Paese tra i 30 paesi Ocse'. Se invece di un lavoratore single e senza figli si prende come punto di riferimento la figura-tipo di un lavoratore dal salario medio sposato e con due figli, il carico del cuneo fiscale 'si riduce, continuando comunque a mantenere un valore elevato' (36%), facendo scendere l'Italia all'undicesimo posto in classifica. In parole povere, spiega l'Eurispes, il lavoratore italiano percepisce un compenso salariale 'pari a quasi la metà del costo effettivamente sborsato dal datore di lavoro per la sua prestazione professionale, a causa dell'eccessivo costo del lavoro.



Le ultime proroghe in materia fiscale

Il "Decreto proroghe" (D.L. n. 216 del 29.12.2011, pubblicato sulla G.U. n. 302 del medesimo giorno) perde la denominazione di "mille proroghe" adottata in passato, avendo provveduto a prorogare un limitato numero di posticipazioni

Queste le principali proroghe in materia fiscale contenute nel decreto:

- Proroga dal 04.10.2011 al 31.03.2012 del termine entro il quale regolarizzare la mancata dichiarazione di cessazione attività per la chiusura della partita Iva rimasta inattiva (per la regolarizzazione occorre esclusivamente versare € 129 mediante F24, senza presentare il modello AA7/AA9 relativo alla domanda di cessazione attività);
- proroga di 3 anni del termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno trasmettere mensilmente le retribuzioni corrisposte e le ritenute operate (c.d. "770 - mensile"); il termine di decorrenza, infatti, inizialmente previsto per gennaio 2011, viene fatto ora slittare a gennaio 2014 e, per l'avvio della fase sperimentale, dall'anno 2013 anziché dal 2010;
- proroga dal 28.12.2011 al 31.03.2012 del termine del periodo in cui possono essere considerate comunque validamente presentate le domande per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili; si ricorda che il testo del Decreto "salva-Italia" ante-conversione in legge aveva mantenuto, come termine ultimo per la presentazione delle domande, il 30.09.2011 (come previsto dal Decreto Sviluppo 2011), precisando, tuttavia, che dovevano essere considerate comunque valide le domande presentate anche successivamente a tale data ma entro il 28.12.2011; ora, il Decreto proroghe ha fatto slittare quest'ultimo termine al 31.03.2012, con la conseguenza che si considerano valide le domande presentate dopo la scadenza ordinaria del 30.09.2011 ma entro il 31.03.2012;
- dal 29.12.2011 al 31.12.2013 è riconosciuta la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro;
- per il 2011, proroga al 31.12.2011 del termine entro il quale le Regioni potevano deliberare l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale regionale Irpef; la variazione si applica all'aliquota base dell'1,23%;
- proroga al 16.07.2012 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei versamenti dei contributi INPS e dei premi INAIL, relativi ai contribuenti delle aree alluvionate; in particolare, la proroga riguarda gli adempimenti in scadenza:
 - tra il 01.10.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti delle province di La Spezia e Massa Carrara colpiti dagli eventi alluvionali di mese di ottobre 2011;
 - tra il 04.11.2011 ed il 30.06.2012, per i contribuenti della provincia di Genova colpiti dall'alluvione nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011;
- proroga al 02.04.2012 dell'entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTR), al fine di consentire l'ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.
- Il Decreto proroghe fornisce, inoltre, una importante precisazione inerente la decorrenza della nuova ritenuta del 20% (in luogo del 27%) introdotta dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011) per gli interessi attivi bancari/postali a decorrere dal 2012. Nello specifico, viene puntualizzato che la nuova ritenuta del 20% si applica:
 - dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire da tale data (di conseguenza, per quelli maturati fino al 31.12.2011 si applica la ritenuta del 27%);
 - per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti conto termine su titoli e valute, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti conto termine stipulato anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;

- dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati a partire da tale data.

Dall'1.1.2012 al via la decertificazione

(Direttiva del Ministro su adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive DIRETTIVA n. 14 del 2011 - "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183")

Dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. La Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011, "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche dovranno attenersi. Il 1 gennaio 2012, infatti, entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato dal citato Testo unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA. L'attuazione di queste disposizioni richiede un profondo cambiamento nei comportamenti quotidiani delle amministrazioni, pertanto il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà, anche attraverso l'Ispettorato, a monitorarne la effettiva applicazione. Ecco le principali novità:

1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio;

2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;

3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

5) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

6) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo



modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale.

I NEET problema sociale crescente

"Not in Employment, Education or Training", meglio conosciuti con l'acronimo di NEET ovvero coloro che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. Un esercito di giovani inattivi che solo di recente, in particolare con l'inizio della crisi, ha iniziato a destare l'interesse di economisti, esperti del mondo del lavoro e politici. Una ricerca di Eurofound "Young people and NEETs in Europe" ci spiega il perché questo gruppo di giovani generalmente tra i 15 e i 24 anni, indipendentemente dal loro livello di istruzione, sia così importante per capire a fondo le dinamiche della disoccupazione giovanile e le sue conseguenze. "Le dimensioni del problema parlano da sé", spiega il rapporto secondo cui, sulla base delle stime Eurostat più recenti, nel 2010 la percentuale di giovani NEET nella fascia d'età 15-24 era del 12,8 % nei 27 Paesi UE. Percentuale che corrisponde a circa 7 milioni e mezzo di giovani. Benché con la crisi si sia registrato un aumento in tutti i Paesi membri, i dati sono piuttosto eterogenei e si va dal 4,4% dei Paesi Bassi al 21,8% della Bulgaria. Nel 2010 in Italia e nel Regno Unito, il gruppo dei NEET ha superato il milione. "Essere NEET è uno spreco del potenziale giovanile ma ha anche conseguenze negative per le società e l'economia". A conti fatti, secondo Eurofound, nei 21 Paesi membri UE presi in esame i costi economici della mancata partecipazione dei NEET al mercato del lavoro ammonterebbero a oltre 90 miliardi di euro ogni anno, ovvero 2 miliardi di euro a settimana. L'Italia ha il primato negativo superando i 26 miliardi, seguita a pari merito da Regno Unito e Germania (16 miliardi), e Spagna (11 miliardi). Tuttavia, in termini di percentuale del PIL, il costo più elevato è pagato da Irlanda e Bulgaria che superano il 2% del PIL, mentre l'Italia detiene il terzo posto con l'1,7%. Secondo il rapporto, l'inserimento nel mercato del lavoro di appena il 10 % della popolazione dei NEET comporterebbe un risparmio per le società di oltre 10 miliardi di euro e di 21 miliardi se si arrivasse ad assorbitarne il 20%.

Ma c'è di più, perché il problema dei NEET non è solo quantitativo ma comprende anche una dimensione sociale di cui non si può non tenere conto. Secondo gli studiosi infatti esistono una serie di fattori che aumentano o meno le possibilità di diventare NEET. Ad esempio, un individuo con disabilità ha il 40% in più delle possibilità di appartenere a questo gruppo rispetto ad altri; i giovani immigrati, rispetto ai coetanei autoctoni, hanno il 70% in più delle probabilità di diventare NEET. Anche un basso livello di istruzione, vivere in aree remote, un reddito familiare basso ed altre ragioni aumentano le probabilità. Un gruppo molto eterogeneo, quello dei NEET, che necessita da parte dei governi e delle parti sociali di un'attenzione particolare e soprattutto di misure specifiche che rispondano alle necessità dei differenti sottogruppi.

Il disagio giovanile, testimoniato anche dalle recenti manifestazioni in Italia, Spagna e Regno Unito, desta particolare preoccupazione ed è un campanello d'allarme per i governi su quelle che potrebbero essere le conseguenze della marginalizzazione sociale e politica dei NEET. Secondo il rapporto di Eurofound, questo gruppo non ha fiducia nelle istituzioni e un'ampia percentuale di giovani "disillusi dalla politica" potrebbe minare la legittimità dei sistemi democratici nelle società. In secondo luogo, il 64% dei giovani NEET è meno propenso ad esprimere il proprio voto alle elezioni politiche rispetto al gruppo EET (75%) ovvero ai coetanei che lavorano, studiano o frequentano corsi di formazione. Sono meno interessati alla politica e la percentuale di quelli che fanno parte di partiti politici è estremamente inferiore a quella dei giovani EET (rispettivamente l'1,6% contro il 3,9%). Infine, la partecipazione alla vita sociale dei NEET è scarsa in quanto solo il 26% degli intervistati ha dichiarato di far parte di almeno una organizzazione contro il 46% dei coetanei EET e si sa, precisa il rapporto, che partecipare a diversi tipi di associazioni è percepito come mezzo per accumulare capitale sociale e quindi accrescere la coesione sociale.

L'evidenza empirica, sostiene il rapporto, conferma che il gruppo dei NEET e in particolare il sottogruppo dei giovani disoccupati corre maggiori rischi di disaffezione ed esclusione dalle società rispetto agli altri giovani. Per questa ragione, sono più che giustificate le preoccupazioni dei governi e delle parti sociali sulle implicazioni che la condizione di NEET può avere sull'impegno a favore della democrazia da parte delle nuove generazioni.

Il rapporto passa infine in rassegna le misure più recenti adottate dai Paesi membri per rispondere all'emergenza occupazione giovanile e che possono essere raggruppate in tre grandi categorie: misure nel settore dell'istruzione per prevenire il prematuro abbandono scolastico e/o per favorire il reinserimento scolastico o in corsi di formazione di coloro che non hanno terminato la scuola; iniziative per agevolare la transizione scuola-lavoro tra cui l'apprendistato, misura estremamente efficace e che, durante la crisi, ha



consentito a paesi come Germania e Austria di mantenere basso il tasso di disoccupazione giovanile; infine, molti paesi hanno introdotto incentivi per incoraggiare le imprese ad assumere e a formare i giovani e a creare nuovi posti di lavoro. Purtroppo, conclude il rapporto, ancora non è possibile valutare l'efficacia di queste misure ma, in futuro, sarà indispensabile farlo soprattutto per analizzarne gli effetti in periodi di austerità in cui si rende necessario un utilizzo più efficiente delle risorse e in quanto, come è dimostrato, la disoccupazione giovanile sale quando la crescita economica rallenta.

Raccomandazione pienamente condivisa dall'ILO che ha ben presente l'insidiosa problematica dei NEET tanto che nel documento "Giving youth a better start" presentato al G20 di Parigi insieme all'OCSE, ha precisato che benché il tasso di disoccupazione rappresenti una misura affidabile delle difficoltà che si trovano ad affrontare i giovani nel mercato del lavoro, non è rappresentativo della situazione degli inattivi, alcuni dei quali affrontano gravi rischi di esclusione sociale ed economica. Al contrario, un indicatore importante che fotografa sia il rischio della disoccupazione sia il rischio dell'inattività è proprio quello relativo ai NEET. Per molti giovani, avverte l'ILO, l'inattività non è una scelta ma il risultato di scoraggiamento e marginalizzazione, che può essere determinato da un insieme di fattori come la mancanza di qualifiche, problemi di salute e povertà o altre forme di esclusione sociale. Anche nella Risoluzione sull'occupazione giovanile adottata dall'ILO e dai suoi costituenti nel corso della 93ma sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro, il problema dei NEET viene messo in luce come una delle sfide più preoccupanti di cui tenere conto e alla quale è necessario prestare la massima attenzione.

Arriva Unico persone fisiche 2012 - Online la bozza che accoglie tutte le novità fiscali

Sbarcano in rete i fascicoli 1 e 2 di Unico PF, il modello di dichiarazione unificata dedicato alle persone fisiche, che da oggi è disponibile in versione provvisoria su www.agenziaentrate.gov.it, insieme alle relative istruzioni. Nel modello 2012 approdano importanti novità come la cedolare secca sugli affitti e le modifiche che riguardano il bonus del 36% sulle ristrutturazioni e il 5 per mille.

Anche quest'anno Unico PF è *user-friendly*, con un linguaggio semplificato, una grafica intuitiva e numerose schede di sintesi per agevolare la compilazione.

La cedolare secca trova spazio nel quadro RB - Sono state implementate le sezioni I e II per accogliere i dati relativi alla cedolare secca e optare per l'imposta sostitutiva del 21% o del 19 % sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo. Inoltre, nasce il codice 16, per individuare gli immobili di interesse storico e/o artistico locati, il cui reddito è pari alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

Il 36% viaggia tra i quadri RP e AC - Per usufruire della detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia, i contribuenti, a seguito dell'abolizione dell'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, devono riportare nel quadro RP i dati catastali identificativi dell'immobile. Nel quadro AC, invece, vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

Nel quadro RM approdano i fondi comuni di investimento immobiliare e le imposte sugli immobili e le attività finanziarie all'estero - Nasce la sezione XV, dedicata ai contribuenti che, detenendo alla data del 31 dicembre 2010 quote superiori al 5% di fondi comuni di investimento immobiliare, sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva di nuova istituzione. Arriva anche la sezione XVI per l'indicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero, che dovrà essere compilata dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero.

Arriva il contributo di solidarietà - Trova posto nel modello, e in particolare nel nuovo quadro CS, anche il contributo di solidarietà previsto dalla manovra, cioè il prelievo del 3% sulla quota di reddito che supera i 300mila euro lordi annui.

Spazio al cinque per mille, tra natura e cultura - La bozza del modello per i redditi del 2011 apre alla novità introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011) in tema di cinque per mille. Questa quota dell'Irpef, infatti, dal prossimo anno potrà essere destinata anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

La bozza di Unico PF 2012 è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.





770, Cud, 730 e Modelli Iva 2012 - in versione definitiva sul sito delle Entrate

Il Modello 770/2012 Ordinario e Semplificato è online sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in versione definitiva. Va così ad aggiungersi a Cud, 730, Iva e Iva 74-bis, che hanno abbandonato la veste di bozza e sono a disposizione dei contribuenti all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Il 770 Semplificato “traina” il rientro in Italia - Tra le novità del Modello, con cui i sostituti d'imposta comunicano in via telematica alle Entrate i dati fiscali delle ritenute operate nel 2011, spicca l'abbattimento della base imponibile per le lavoratrici (pari all'80%) e i lavoratori (70%) che rientrano in Italia dopo aver maturato esperienze culturali e professionali all'estero. Tra le *new entry* anche il differimento di 17 punti percentuali del secondo o unico acconto Irpef, dovuto per il periodo d'imposta 2011, e il contributo di solidarietà del 3%, da applicare sulla parte eccedente i 300 mila euro del reddito complessivo. La versione semplificata accoglie inoltre importanti novità per i contribuenti residenti nel comune di Lampedusa e Linosa, nonché nelle provincie di La Spezia e Massa Carrara e nella provincia di Genova, che beneficiano della sospensione degli adempimenti tributari.

770 Ordinario alla prova dei “nuovi” fondi comuni - Il Modello, utilizzato da sostituti d'imposta, intermediari e altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, dà conto delle novità derivanti dalla riforma dei fondi comuni d'investimento immobiliare (Dl 78/2010), introducendo due nuove sezioni all'interno del quadro “SL”. Il quadro “SF” si arricchisce di specifiche causali per gestire gli interessi corrisposti, dal 6 luglio 2011, da società o enti residenti o da stabili organizzazioni di società estere (Dl 98/2011).

Debutto in veste definitiva per Cud, 730 e Iva - Tris d'assi sul sito dell'Agenzia, dove sono da oggi disponibili i modelli più “cliccati”, nella loro veste definitiva. Già diffusi in bozza a fine dicembre, confermano le loro novità come la riduzione dell'Irpef per il personale impiegato nel “Comparto sicurezza”, la tassazione sostitutiva dei redditi da locazione e il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Anche l'Iva 74-bis “esce dalla bozza” e approda online nella sua versione definitiva.

Attività di controllo sulle annualità coperte dalle sanatorie fiscali 2002 I chiarimenti delle Entrate

I periodi d'imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 289 del 2002, per i quali non sono ancora decaduti i termini per l'accertamento “raddoppiati” dall'esistenza di violazioni penali, formeranno oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. E' questa la direttiva contenuta nella circolare n.1/E di oggi che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, che per la prima volta ha affermato il principio secondo cui i termini per l'accertamento “raddoppiati” operano automaticamente in presenza dell'obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che questo obbligo sia insorto dopo il decorso del termine “breve” o sia stato adempiuto entro lo stesso termine.

I chiarimenti - Valorizzando il principio affermato dalla Corte Costituzionale, concernente la “riespansione” del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva, la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.

La circolare chiarisce, inoltre, che i dati relativi alle sanatorie non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l'obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.



Nulla la cartella senza l'indicazione dell'aliquota applicata

In materia di recupero di imposte attraverso la cartella esattoriale, la mancata indicazione nel documento dell'esatta aliquota applicata, determina la nullità dell'atto. Il principio consolidato è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza nr. 26430/2011.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, confermativa della sentenza della CTP che aveva parzialmente confermato un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate relativo ad imposizione di IRPEF ed ILOR. Si deduceva violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, rilevando che la CTR aveva errato nel ritenere adempiuto l'onere stabilito a pena di nullità dalla predetta disposizione di legge in ordine alla esposizione delle aliquote applicate nell'atto di accertamento ove si faccia riferimento solo alle aliquote minime e massime, come nel caso di specie. Secondo i supremi giudici, il motivo è palesemente fondato. In forza della assolutamente prevalente giurisprudenza della stessa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento che non riporti l'aliquota applicata, ma solo l'indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, il quale richiede che sia evidenziata l'aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell'imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all'ausilio di un esperto. L'omissione di tale indicazione determina la nullità dell'atto, ai sensi dell'art. 42 cit., comma 3 senza che sia consentita una valutazione di merito circa l'incidenza che essa abbia avuto, in concreto, sui diritti del contribuente. Peraltro anche il filone giurisprudenziale che pone l'accento sull'onere del contribuente di dimostrare la impossibilità o difficoltà di accertare le aliquote applicate sulla base dei dati contenuti nell'avviso è superato dal fatto che la CTR ha indicato unicamente, a tal fine, il sistema progressivo di applicazione, basato sui diversi scaglioni di reddito con ciò dimostrando che nell'avviso non erano indicati dati immediatamente utilizzabili dal contribuente, cui era al contrario integralmente rimesso il calcolo degli scaglioni di reddito, con ricerca autonoma delle aliquote applicabili ratione temporis, quindi con violazione dei principi di chiarezza sopra ricordati. Il ricorso è apparso quindi evidentemente fondato, conseguendo la cassazione della sentenza impugnata.

Iscrizione all'Albo professionale: la buona condotta è requisito ineludibile

Niente iscrizione all'albo senza la buona condotta personale. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sent. Nr.30790/2011) che ha definitivamente respinto il ricorso presentato da un candidato già destinatario di condanne penali, tra le quali anche per l'esercizio abusivo della professione. Ha sostanzialmente affermato la Corte che il requisito della buona condotta per l'iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso ovviamente l'albo in questione, deve ritenersi, al di là di specifiche e dettagliate previsioni nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all'art. 2 della legge n. 897/1938 (secondo cui "coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari"), di cui costituiscono esplicito "richiamo" gli art. 2 Cost.. A riguardo è anche priva di pregio è la censura sulla rilevanza o meno del passaggio in giudicato delle sentenze penali di condanna ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale; risponde a principi di ovvietà e di logica ritenere non sussistente la buona condotta in questione, sulla base di comportamenti penalmente rilevanti prescindendo dal requisito formale di una sentenza definitiva.

Appalti: dichiarazione non veritiera ed esclusione dell'impresa

E' legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa originariamente aggiudicataria motivata dal fatto che - in sede di controllo successivo dei requisiti - l'autodichiarazione relativa ai precedenti penali dell'impresa stessa sia risultata non veritiera. Il principio è ribadito dal Consiglio di Stato in una delle prie sentenze del 2012 (nr. 8/12). La giurisprudenza ha infatti più volte avuto occasione di giudicare causa rilevante ai fini della esclusione dalla gara le autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, a prescindere dalla gravità dei reati, in considerazione del fatto che la verifica circa la loro gravità e rilevanza ai fini delle valutazioni relative alla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. Il Collegio ha infatti giudicato legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa originariamente aggiudicataria, motivata dal fatto che - in sede di controllo successivo dei requisiti - l'autodichiarazione relativa ai precedenti penali dell'impresa stessa sia risultata non veritiera.

Al riguardo è rilevante che l'autodichiarazione sia prescritta dal comma 2 dell'articolo 38 del Codice degli appalti con le conseguenze previste dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, che prevede, in caso di falsità dell'autocertificazione, la perdita dei benefici cui l'autodichiarazione è finalizzata. Pertanto, nel caso di specie, l'esclusione deriva direttamente da cause previste da disposizioni di legge come richiesto dalla puntuale applicazione delle nuove disposizioni di recente introdotte dall'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, che vieta che bandi e lettere di gara prevedano ulteriori cause di esclusione non previste dalla legge. Non è contestato il fatto che, nello spazio ove il modulo allegato al disciplinare di gara richiedeva di indicare anche le condanne per le quali si beneficia della non menzione, l'attuale appellante ha apposto la sigla N.a. e cioè "nulla avere". La rilevanza sostanziale della falsa dichiarazione risulta altrettanto evidente dal momento che le condanne concernono comportamenti strettamente attinenti all'esercizio dell'attività professionale svolta dalla società. Si tratta, invero, di reiterate contravvenzioni all'art. 9 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale chi ottiene una licenza di p.s. deve osservare le connesse prescrizioni speciali che l'autorità rilasciante abbia ritenuto di imporgli. Si comprende dunque che l'Istituto appellante, nello svolgere la sua attività istituzionale, ha ripetutamente disatteso le prescrizioni speciali impartitegli al riguardo dall'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre va sottolineato che, pur trattandosi di illeciti contravvenzionali, il legislatore continua a qualificarli come reati penali, mentre com'è noto moltissime contravvenzioni sono state "depenalizzate" e ridotte ad illeciti amministrativi. Si trattava dunque di reati che, per usare l'espressione dell'art. 38, lettera (c) del codice dei contratti, «incidono sulla moralità professionale». Ciò si dice non già per concluderne che la presenza di quegli illeciti fosse di per sé sufficiente a giustificare l'esclusione dalla gara; l'art. 38, lettera (c), specifica altresì che debba trattarsi di reati «gravi» (peraltro in un contesto che riguarda anche gli illeciti sanzionabili mediante semplice decreto). S'intende che la valutazione della gravità dell'illecito, ai fini di cui si discute, è rimessa alla discrezionalità dell'ente appaltante. Di conseguenza non si può escludere che nella fattispecie l'ente appaltante, ove quei decreti penali gli fossero stati tempestivamente e correttamente dichiarati, potesse giungere alla conclusione che i relativi episodi non rivestivano una sufficiente gravità. Per esprimere questa valutazione discrezionale, tuttavia, era necessario che l'ente venisse informato nei modi previsti dall'art. 38. Se, dunque, si fosse trattato invece di contravvenzioni attinenti a tutt'altra sfera di rapporti (in ipotesi: la disciplina edilizia) si sarebbe forse potuto sostenere che in nessun modo incidevano sulla moralità professionale dell'istituto di vigilanza; e che perciò l'omessa dichiarazione fosse irrilevante. Queste considerazioni hanno permesso dunque al Collegio di concludere che, attesa la tipologia degli illeciti (e sia pure restando impregiudicata la valutazione della loro gravità), l'omessa dichiarazione ha assunto una rilevanza essenziale. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte avuto occasione di giudicare causa rilevante ai fini della esclusione dalla gara le autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, a prescindere dalla gravità dei reati, in considerazione del fatto che la verifica circa la loro gravità e rilevanza ai fini delle valutazioni relative alla moralità professionale spetta alla stazione appaltante. L'appello dell'impresa esclusa è stato pertanto respinto .



Studi di settore: la malattia del contribuente incide sulla redditività

Il contribuente che eccepisce l'applicazione degli studi di settore a causa della minore redditività dovuta a causa di malattia, pone all'Ufficio delle Entrate l'onere di dimostrare l'applicabilità dei predetti parametri. I tre gradi di giudizio, sono stati unanimi nel sostegno a tale principio, confermato dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 29185/2011.

Tanto la CTP che la CTR avevano accolto il ricorso del contribuente (una snc) , motivando che si era "dimostrato che trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio (...) per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati... in presenza di tali circostanze spettava all'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni". Resisteva in Cassazione l'Agenzia delle Entrate. Secondo i supremi giudici, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Tali principi risultano osservati dalla decisione impugnata laddove, a fronte della dimostrazione da parte del contribuente che trattavasi di attività iniziata da poco e che il socio (...) per questioni di salute non aveva potuto offrire la propria collaborazione e che quindi la redditività non ha raggiunto i parametri prefissati..., ha affermato l'obbligo dell'Ufficio di motivare adeguatamente sulla inattendibilità delle suddette controdeduzioni". Ne è conseguito il rigetto del ricorso.

Infortuni in itinere: necessita l'effettiva prestazione lavorativa

Non è sufficiente che il lavoratore investito per strada, provenga dal luogo di lavoro: deve essere provato lo svolgimento della prestazione lavorativa per la configurazione dell'infortunio in itinere. (cass. Nr. 24598/2011). Veniva impugnata innanzi alla suprema Corte la sentenza d'appello con la quale non era stato riconosciuto né indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore che rientrando a casa era stato investito; ciò in quanto era emerso che il medesimo pur essendosi recato presso il ristorante ove era dipendente, non aveva svolto prestazione lavorativa, essendosi unicamente trattenuto sino alle ore 24.

Pertanto non essendosi accertato che il lavoratore avesse lasciato il locale alla fine di un turno di lavoro per recarsi nella sua abitazione, l'infortunio non può essere considerato "in itinere". Anche a giudizio del collegio di Cassazione, la motivazione è apparsa congrua e logicamente coerente e le censure mosse nel motivo sono apparse di mero fatto, mirando le stesse a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti che è apparsa accurata e correlata a precisi elementi analiticamente indicati dai giudici delle fasi di merito. Conseguenzialmente rigettato il ricorso.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

